riunione del 14 febbraio 2014;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario; Vista la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento europeo Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro; Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 2008, n. 81, e successive modificazioni, concernente le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici; Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro

della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle

politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«Titolo X-bis

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO

E SANITARIO

Art. 286-bis.

#### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i

lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attivita'

sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente

dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli

apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori

somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria

e i sub-fornitori.

Art. 286-ter.

Definizioni

- 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo
- si intende per:
- a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del
- settore pubblico e privato in cui si svolgono attivita' e servizi
- sanitari sottoposti alla responsabilita' organizzativa e decisionale
- del datore di lavoro;
- b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari
- all'esercizio di attivita' specifiche nel quadro dell'assistenza
- sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti
- taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente
- decreto, attrezzature di lavoro;
- c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per
- prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della
- prestazione di servizi e dello svolgimento delle attivita'
- direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso
- l'impiego di attrezzature ritenute tecnicamente piu' sicure in
- relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici
- taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo
- di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani
- dell'operatore durante e al termine della procedura per la quale il
- dispositivo stesso e' utilizzato e di assicurare una azione
- protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento
- definitivo;
- d) subfornitore: ogni persona che operi in attivita' e servizi
- direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro
- di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

#### Misure generali di tutela

```
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute
sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro
professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione
del
lavoro, provvedendo in particolare:
   a) ad assicurare che il personale sanitario sia
adequatamente
formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni
sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni
provocate
da dispositivi medici taglienti;
   b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al
massimo
il rischio di
                 ferite
                          ed
                               infezioni
                                           sul
                                                 lavoro
attraverso
l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga
conto
delle tecnologie piu' avanzate, dell'organizzazione
delle
condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati
all'esercizio
della professione e dell'influenza esercitata
lavoratori
dall'ambiente di lavoro;
   c) a creare le condizioni tali da
                                       favorire la
partecipazione
attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti
all'elaborazione
delle politiche globali di prevenzione;
   d)
      a non supporre mai inesistente un
applicando
nell'adozione delle misure di prevenzione un ordine di
priorita'
rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della
direttiva
89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE,
al
fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di
lavoro
sicuro,
        instaurando un'appropriata collaborazione
                                                           con
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
   e) ad assicurare adequate misure di sensibilizzazione
attraverso
un'azione comune
                 di coinvolgimento dei
                                              lavoratori
loro
rappresentanti;
```

f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione,

sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per

valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei

luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286-quinquies.

# Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di

all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la

determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che

possono essere contratte in relazione alle modalita' lavorative, in

maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano

ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,

nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben

organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui

all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresi' individuare le

necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti

le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni

professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza

dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o

diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286-sexies.

# Misure di prevenzione specifiche

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo

286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di

infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito

indicate:

a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di

eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di

rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio,

garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e

tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di

dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta,

posti quanto piu' vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o

depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere

periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne

l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di

informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando

tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di

protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale

degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le

punture;

- e) sorveglianza sanitaria;
- f) effettuazione di formazione in ordine a:
- 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di

meccanismi di protezione e sicurezza;
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta il

monitoraggio post-esposizione;

3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla

base della valutazione della capacita' di infettare della fonte di

rischio.

g) informazione per mezzo di specifiche attivita' di

sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni

sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale

riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di

infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed

ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi

medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per

lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e

smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di

infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di

informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalita' di

accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti

della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva

o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono

vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente

a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza

sanitaria ed attivita' ad essa correlate nel luogo di lavoro;

h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso

di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi

post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso,

l'assistenza psicologica;

2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio

per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare

attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalita'

e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni

derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la

riservatezza per il lavoratore.

# Art. 286-septies.

#### Sanzioni

- 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.
- 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies.».

# Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore е. l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere
delegato al Governo se non con determinazione di
principi e

```
per
         oggetti definiti.
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro,
         al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed
i
         regolamenti.
              - Il testo degli articoli 1 e 2 nonche'
dell"Allegato B
         della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo
per
          il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di
         altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione
         europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
20
          agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
              «Art. 1 (Delega al Governo per
                                                  l'attuazione
di
         direttive europee). - 1.
                                      Il Governo e'
                                                       delegato
ad
         adottare, secondo le procedure, i principi
criteri
         direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24
         dicembre 2012, n. 234, i decreti
                                                   legislativi
per
         l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e
В
         alla presente legge.
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe
                                                         di cui
al
         comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31,
comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
                 Gli
                     schemi
                               dei
              3.
                                     decreti
                                              legislativi
recanti
                                                nell'allegato
         attuazione delle direttive elencate
Β,
         nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni
penali,
         quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate
         nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli
         altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati
```

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e

sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti 0 che non riquardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli occorrenti l'adempimento degli obblighi di per attuazione delle nonche' direttive stesse; alla relativa copertura, alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della aprile 1987, n. 183.». «Art. 2 (Delega al Governo la per disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente leage, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in dell'Unione europea pubblicati regolamenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per quali non sono gia' previste sanzioni penali o

amministrative.».

e al Senato della Repubblica affinche' su di

essi

```
(Articolo 1, commi 1 e
3)
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
              settembre 2009, intesa a coordinare, per
          16
renderle
          equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli
Stati
          membri, alle societa' a mente dell'articolo
secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei
soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento);
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa',
          relativa alle societa' a responsabilita' limitata con
un
          unico socio (senza termine di recepimento);
              2009/158/CE del Consiglio,
                                          del
                                                 30
                                                    novembre
2009,
          relativa alle norme di polizia sanitaria per
scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai
paesi
          terzi di pollame e uova da cova
                                                 (senza
                                                        termine
di
          recepimento);
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che
attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,
materia
          di prevenzione delle ferite da taglio o da punta
nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
11
          maggio 2013);
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          22
              settembre
                         2010,
                                 sulla
                                        protezione
                                                      degli
animali
          utilizzati a fini scientifici (termine
                                                  di
                                                      recepimento
10
          novembre 2012);
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
```

```
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e
alla
         traduzione nei procedimenti penali (termine di
recepimento
         27 ottobre 2013);
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
             novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali
          (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
              2011/16/UE
                        del Consiglio,
                                         del 15
2011,
         relativa alla cooperazione amministrativa nel
settore
         fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine
di
         recepimento 1° gennaio 2013);
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti
dei
         pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione
         della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime,
         e che sostituisce la decisione quadro del
Consiglio
         2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
             2011/51/UE del Parlamento europeo e
Consiglio,
         dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva
2003/109/CE
         del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione
ai
         beneficiari di protezione internazionale
                                                       (termine
di
         recepimento 20 maggio 2013);
             2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
         dell'8 giugno 2011, sui gestori di
                                            fondi di
investimento
         alternativi, che modifica
                                      le direttive
                                                      2003/41/CE
е
          2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.
                                              1060/2009 e (UE)
```

n.

```
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
              2011/62/UE del Parlamento europeo
                                                 е
Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva
2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per
          uso umano, al fine di impedire l'ingresso di
medicinali
          falsificati nella catena di fornitura legale (termine
di
          recepimento 2 gennaio 2013);
              2011/65/UE del Parlamento europeo
Consiglio,
          dell'8 giugno 2011,
                                 sulla
                                         restrizione
                                                       dell'uso
di
          determinate sostanze pericolose
                                             nelle
apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (rifusione)
                                                       (termine
di
          recepimento 2 gennaio 2013);
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,
che
          istituisce un
                          quadro
                                   comunitario
                                                 per
                                                       la
gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito
е
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento
                                                          23
agosto
          2013);
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          27 settembre 2011, che modifica la direttiva
1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti
al
          trasporto di merci su strada per
                                                 l'uso
                                                         di
talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          27 settembre 2011, che modifica la direttiva
2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore
0
          di alcuni diritti connessi
                                       (termine di recepimento
1 °
          novembre 2013);
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
                                            agevolare
          25
             ottobre 2011,
                              intesa
                                       ad
                                                        10
scambio
```

```
transfrontaliero di informazioni sulle
                                                     infrazioni
in
         materia di sicurezza stradale (termine di recepimento
7
          novembre 2013);
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,
recante
         modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e
della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e
la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013);
              2011/85/UE del Consiglio,
                                          dell'8
                                                    novembre
2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli
Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          16 novembre 2011, che modifica le direttive
98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne
la
         vigilanza
                     supplementare
                                     sulle
                                              imprese
finanziarie
          appartenenti a un conglomerato finanziario (termine
di
          recepimento 10 giugno 2013);
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e
10
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile,
          e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
              dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione,
          13
а
          cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
di
          beneficiario di protezione internazionale, su uno
status
```

```
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo
а
          beneficiare della protezione sussidiaria,
sul
                              protezione
          contenuto
                      della
                                           riconosciuta
(rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013);
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di
domanda
          per il rilascio di un permesso unico che consente
ai
          cittadini di paesi terzi di soggiornare e
                                                        lavorare
nel
          territorio di uno Stato membro e a
                                             un
                                                  insieme
                                                           comune
di
          diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento
25
          dicembre 2013);
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
              dicembre 2011, sull'ordine di
          13
                                                 protezione
europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015);
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,
che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa
all'istituzione,
          a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio,
un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli
esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE
del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e altri
prodotti
          analoghi destinati all'alimentazione umana
                                                         (termine
di
          recepimento 28 ottobre 2013);
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
                       2012,
                                     diritto all'informazione
          22
             maggio
                               sul
nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno
2014);
```

```
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di
incidenti
          rilevanti connessi con
                                     sostanze
                                                pericolose,
recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva
96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015;
per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento
14
          febbraio 2014);
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE
per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di
recepimento
          28 ottobre 2013);
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,
modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le
direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento
5
          giugno 2014);
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di
opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di
          che sostituisce la decisione quadro
                                               2001/220/GAI
(termine
          di recepimento 16 novembre 2015);
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE
del
```

```
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili
per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
          21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16
giugno
          2015);
              2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre
2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il
riconoscimento
          delle ricette mediche emesse in un altro
                                                       Stato
membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,
recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a
talune
          modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita'
alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono
cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014)».
              - La direttiva n. 2010/32/UE
                                               e '
                                                   pubblicata
nella
          G.U.U.E. 1° giugno 2010, n. L 134.
              - La direttiva n.
                                   2000/54/CE e' ubblicata
nella
          G.U.C.E. 17 ottobre 2000, n. L 262.
              Il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.
          81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007,
          n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza
          nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
          30 aprile 2008, n. 101, cosi' recita:
              «Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
              Capo I
              Art. 266. Campo di applicazione
              Art. 267. Definizioni
              Art. 268. Classificazione degli agenti biologici
              Art. 269. Comunicazione
              Art. 270. Autorizzazione
              Capo II
              Obblighi del datore di lavoro
```

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 273. Misure igieniche Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie е veterinarie Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali Art. 277. Misure di emergenza Art. 278. Informazioni e formazione Capo III Sorveglianza sanitaria Art. 279. Prevenzione e controllo Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso Capo IV Sanzioni Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti.". La risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate aghi (2006/2015(INI)) e' pubblicata nella G.U.U.E. del 13-12-2006 - CE303 E/755.

Art. 271. Valutazione del rischio